

ACCERTAMENTO

NOTIFICHE: IL PERFEZIONAMENTO A SOGGETTI IRREPERIBILI

01. NOZIONE

Taluni presuppongono che rendersi irreperibili sia un ottimo modo per sfuggire al fisco, altri si trasferiscono all'estero pensando di aver così chiuso l'esperienza col fisco italiano.

Tale modo di pensare non è assolutamente sufficiente.

In questa scheda analizziamo come avviene il perfezionamento della notifica a soggetti che si sono resi irreperibili.

Ovviamente se la notifica si perfeziona vano è stato il tentativo di nascondersi. Tana per il Fisco!

02. IL PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA

Qualora per ogni motivo (irreperibilità, rifiuto, incapacità delle persone trovate) non sia possibile eseguire la notifica, il notificatore deve seguire una precisa procedura delineata **dall'articolo 140 c.p.c.**. Egli dovrà:

depositare la copia dell'atto da notificare nella casa del Comune competente per territorio;

affiggere l'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario (buca postale);

dare notizia al soggetto sfuggito, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

In questo caso la notifica risulta **perfezionata**, in mancanza di tale cronologia di atti la notifica **non risulta perfezionata**.

RICORDA: Sul punto: Cassazione 12865/2013, Corte Costituzionale 3/2010 e 63/2011

Tale procedura di garanzia consente al dante causa di aver eseguito gli atti secondo le norme e all'avente causa di avere una sorta di doppio avviso di notifica con mezzi difformi, si pensi che il ricevente possa essersi reso irreperibile per cause non a lui imputabili.

Ad ogni buon conto la perfezione della notifica deve essere garantita a tutti i soggetti, anche a quelli che pongono in essere atti tipici al fine di non riceverla. Appare chiaro che l'atto di notifica deve rispettare tutti i requisiti nella possibilità di poterli adempiere.

Si pensi alla cosiddetta **irreperibilità assoluta**, ovvero ove non sia noto il luogo ove la notifica debba eseguirsi, ma vedremo appresso.

03. IRREPERIBILITA' RELATIVA

Il notificatore deve sempre annotare quale sia stata la causa di irreperibilità, la mancata indicazione comporta **l'invalidità assoluta** della notifica secondo la Cassazione 10260/2007, anche se, precedentemente, la stessa Cassazione (25261/2006) aveva giudicato la mancata indicazione quale **causa di nullità sanabile**.

La mancata affissione dell'avviso di deposito di copia presso il Comune, secondo la Giurisprudenza prevalente è di fatto **sanata con la ricezione della raccomandata**, anche se alcune Commissioni tributarie avevano in questo caso giudicato la notifica **inesistente**.

L'avviso nella cassetta postale in luogo della porta è stato anch'esso oggetto di sentenze sfavorevoli e sfavorevoli.

La raccomandata deve essere spedita non presso corrieri privati, così la Cassazione 11034/2008), la produzione in giudizio della cartolina dell'avviso di ricevimento non è stata giudicata fondamentale dalla Cassazione 24480/2009. In merito altra Cassazione 21760/2009 sancisce invece che l'avviso di ricevimento sia prova imprescindibile dell'avvenuta notificazione.

Nel caso di più atti non notificati è sufficiente l'invio di un'unica raccomandata che richiami più atti impositivi.

04. IRREPERIBILITA' ASSOLUTA

Può capitare che, nel Comune dove debba eseguirsi la notifica, non risulti alcun riferimento del debitore (abitazione, ufficio, azienda), in questo caso l'avviso deve essere affisso nell'albo del Comune in **busta chiusa e sigillata**.

In questo caso, ai fini del ricorso, la notifica si intende eseguita nell'**ottavo giorno successivo** a quello di affissione (art. 60 DPR 600/73), mentre nel caso di cartelle di pagamento la notifica è eseguita il **giorno successivo** alla data di affissione.

Questa procedura quando risulti che il debitore risulta trasferito in posto sconosciuto. Ve rilevato quanto segue:

l'apposizione sulla relata dell'ambigua formula "*impossibilità di eseguire la notifica ai sensi degli artt. 138 e 139 c.p.c.*" non è sufficiente a giustificare l'adozione della procedura in esame;

dalla relata deve comunque emergere che le ricerche sono avvenute, che sono attribuibili al messo e riferibili alla notifica in esame;

la notifica è legittima anche se il *trasferimento in luogo sconosciuto* risulti da dichiarazioni rese da terzi non coperte da pubblica fede;

l'Ufficio è tenuto a effettuare **ricerche anagrafiche** solo in caso di spostamento di residenza all'interno del Comune ove la notifica deve avvenire.

05. QUANDO AVVIENE IL PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA

Come noto per il perfezionamento della notifica vige il **principio della scissione**, tale principio è stato dichiarato applicabile ad ogni tipo di notifica secondo la sentenza della **Corte Costituzionale 28/2004**.

Per il notificante il perfezionamento avviene alla data di consegna dell'atto da notificare all'agente notificatore (*Cassazione SS.UU. 458/2005*).

Per il notificatario il perfezionamento avviene dalla data di effettiva ricezione dell'atto, infatti la *Consulta con sentenza 3/2010* ha ristabilito l'equilibrio che dapprima considerava eseguita la notifica con la data di spedizione della raccomandata.



Concludendo, visti i due diversi procedimenti di notifica relativi all'irreperibilità relativa o assoluta, fermi i principi stabiliti dalle due distinte procedure, appare pacifico che la notifica di un atto fiscale viene sempre e comunque eseguita e che gli effetti, infine, si materializzano anche in assenza del contribuente.

